

Prot. n. 2761/A19
Faenza 07/09/2011

DECRETO N. 94


IL PRESIDENTE

- VISTA** la Legge n. 508 del 21/12/1999 relativa alla riforma delle Istituzioni AFAM;
- VISTO** il DPR n. 132 del 28/02/2003, Regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle Istituzioni AFAM;
- VISTO** lo Statuto dell'I.S.I.A. di Faenza approvato con D.D. del MIUR/AFAM n. 45 del 10/03/2004;
- VISTA** la Legge 02 dicembre 1991 n. 390 "Norme sul diritto agli studi universitari", con particolare riferimento all'art. 13 (Attività a tempo parziale);
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35-2006 del 21/11/2006 con la quale è stato approvato il Regolamento per le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'ISIA;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36-2011 del 05/09/2011 con la quale sono state approvate alcune modifiche al preindicatedo Regolamento, inizialmente emanato e vigente,

DECRETA

l'emanazione del Regolamento per le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'ISIA, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, con le modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 36-2011 del 05/09/2011,

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Anty Pansera



Anty Pansera

**REGOLAMENTO PER LE FORME DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI
AD ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI RESI DALL' I.S.I.A
DELIBERA N.35-2006 CDA DEL 21/11/2006
MODIFICATO CON DELIBERA N. 36 CDA DEL 05/09/2011**

Articolo 1 – Finalità e natura della collaborazione

1. In attuazione dell'art. 13 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390 "Norme sul diritto agli studi universitari" il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza (ISIA).
2. La struttura dell'ISIA può richiedere la collaborazione degli studenti per:
 - a. supporto all'attività della biblioteca;
 - b. supporto gestione programmi UE nazionali e internazionali e varie iniziative di cooperazione interuniversitaria;
 - c. attività connesse all'accoglienza, all'informazione e alla gestione dei servizi destinati agli studenti;
 - d. collaborazione alla gestione di laboratori didattici e aule multimediali, anche in riferimento alle esigenze di studenti portatori di handicap;
 - e. attività connesse all'organizzazione di rapporti esterni per le finalità didattiche di Istituto;
 - f. supporto alle attività connesse all'organizzazione dei rapporti esterni con le Aziende.
3. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente appositi stanziamenti per lo svolgimento delle prestazioni, comprensivi anche degli oneri relativi alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
4. Il Consiglio di Amministrazione determina altresì annualmente il corrispettivo orario della prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni. Tale corrispettivo è esente dall'imposta locale sui redditi e da quello sul reddito delle persone fisiche ai sensi del citato art. 13 della Legge 390/91.
5. La collaborazione degli studenti consiste in qualsiasi forma di attività di supporto temporaneo ed occasionale fornita direttamente dagli studenti, con esclusione di qualsivoglia attività di docenza, svolgimento esami e assunzione di responsabilità amministrative.
6. Le prestazioni richieste per le collaborazioni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non danno comunque luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi, ivi compresi quelli per borse e premi di studi. Per essa è dovuto un corrispettivo comunque esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sulle persone fisiche, che deve essere proporzionato all'impegno richiesto entro i limiti fissati ed in osservanza dei criteri fissati dall'apposita Commissione nominata come previsto dal presente regolamento.
7. Le prestazioni dello studente non possono superare il numero massimo di 150 ore per ciascun anno accademico.

Articolo 2 – Modalità di presentazione delle richieste da parte delle strutture dell'ISIA

1. In prima attivazione entro 30 gg dalla delibera del CdA di istituzione del regolamento e, a regime, ogni anno entro il 15 Luglio, ovvero eccezionalmente per giustificate necessità, le richieste di impiego della collaborazione degli studenti di cui all'Art. 1 sono inoltrate al Presidente da parte del Direttore, su parere del CA, per esigenze prevalentemente didattiche e del Direttore Amministrativo per esigenze prevalentemente amministrative, nonché, su motivate esigenze, da parte della Consulta degli Studenti.
2. Nella richiesta dovranno essere necessariamente indicati:
 - a. le attività per il funzionamento delle quali si chiede l'assegnazione;
 - b. la descrizione dei servizi da assicurare agli studenti con l'evidenziazione dell'incremento dell'orario di funzionamento delle strutture;

Z:\Documenti4\IDIDATTICA\150 ore\REGOLAMENTO ISIA 150 ORE\REGOLAMENTO-modifiche 2011\Regolamento 150 ore approvato CdA 05-09-11.docx



- c. le motivazioni della richiesta di collaborazione di studenti (che non può essere ascritta a carenza di personale e non può essere connessa all'assunzione di responsabilità amministrativa, a norma dell' Art. 13 L 390/91);
- d. il numero di ore/studente singolarmente e complessivamente richiesto per anno accademico per il funzionamento di ciascun servizio (tale numero dovrà essere non superiore a 150 per ogni studente impiegato);
- e. le eventuali particolari capacità richieste agli studenti di cui è prevista la collaborazione; tali particolari capacità dovranno essere individuate con l'indicazione di almeno una disciplina curriculare, per la quale sia richiesto il superamento dell'esame con determinato punteggio, come condizione per l'affidamento delle collaborazioni.

Articolo 3 – Procedure

La stipula dei contratti con gli studenti è subordinata all'adozione delle seguenti procedure:

1. Il CdA, con propria delibera, autorizza la spesa.
2. Il Presidente provvede ad emanare ed a rendere pubblico, attraverso l'affissione all'Albo e la pubblicazione sul sito www.isiafaenza.it per almeno 30 giorni, il bando (Allegato A) per la presentazione di domande di collaborazione da parte di studenti con la precisazione delle modalità di formulazione della graduatoria di cui all'art. 6.
3. Nel bando dovranno essere specificati i seguenti elementi:
 - a. Le attività per il funzionamento delle quali si chiede l'assegnazione;
 - b. Il numero di ore/studente complessivamente richiesto per anno accademico per il funzionamento di ciascun servizio, che dovrà comunque essere non superiore a 150;
 - c. Le eventuali capacità particolari richieste agli studenti di cui è prevista la collaborazione, nonché l'esame o gli esami curricolari, con relativo punteggio minimo per ciascuno, che devono risultare superati a conferma delle capacità richieste.
 - d. I criteri di nomina della Commissione Giudicatrice di cui all'art. 7;
 - e. I criteri di formulazione della graduatoria ai sensi dell'art. 9.
4. Al bando deve essere obbligatoriamente allegato il fac-simile della domanda (allegato B) alla quale gli studenti devono necessariamente attenersi e che deve essere sottoscritta ai sensi del D.Lgs. n. 445 del 28/12/2000.

Articolo 4 – Destinatari

1. Sono destinatari dei provvedimenti disciplinati dal presente regolamento:
 - a. gli studenti iscritti al secondo anno e successivi anni di corso del diploma accademico di I Livello in "Disegno industriale e progettazione con materiali ceramici e avanzati";
 - b. gli studenti iscritti al diploma accademico di II livello in "Design del prodotto e progettazione con materiali avanzati";
 - c. gli studenti iscritti al diploma accademico di II livello in "Design della comunicazione";
 - d. la partecipazione è estesa anche agli studenti iscritti non oltre il secondo anno fuori corso che si trovino o si siano trovati in posizione di fuori corso intermedio o ripetente per non più di una volta durante la carriera scolastica.
2. Per gli studenti che, al momento della presentazione della domanda, si trovino in fase di passaggio da un corso di diploma ad un altro, all'interno dell'ISIA, verrà considerata, per la determinazione del merito, la carriera universitaria del corso di laurea di provenienza.

Articolo 5 – Requisiti di ammissione

1. Gli studenti candidati devono possedere i seguenti requisiti di ammissione:
 - a. Regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento a partire dal secondo anno (a partire dal primo anno per gli studenti iscritti ai corsi di II livello) fino al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;
 - b. Aver superato tutti gli esami vincolanti previsti dal proprio piano degli studi per iscriversi al successivo anno di corso entro la sessione autunnale di ogni anno accademico, con una media non inferiore a 25/30;

- c. Aver ottenuto complessivamente 140 crediti formativi, per gli studenti che hanno frequentato il 3° anno del corso di I livello.
 - d. Aver ottenuto almeno 30 crediti formativi per gli studenti iscritti al secondo anno di II livello, entro la sessione autunnale dell'anno accademico di riferimento;
 - e. Aver ottenuto almeno 60 crediti formativi per gli studenti iscritti come fuori corso del corso di II livello.
2. Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.
 3. In caso di studenti che siano stati iscritti a corsi del vecchio ordinamento prima di quello attualmente frequentato, vale quale regola generale che il percorso formativo precedente venga considerato nel computo, qualora esso abbia prodotto effetti sul percorso attuale mediante il riconoscimento di esami o crediti del vecchio percorso.

Articolo 6 - Incompatibilità

Valgono le seguenti incompatibilità:

1. studenti che si trasferiscano ad altra sede universitaria o si diplomino senza reinscrivere a successivo corso, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;
2. studenti che negli anni precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa, che pertanto siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;
3. studenti che risultino vincitori di più collaborazioni per lo stesso anno accademico, devono operare la scelta e per le altre collaborazioni passano in fondo alla graduatoria. Non è consentito cumulo per più di 150 ore/anno.

Articolo 7 - Costituzione della commissione

La scelta degli studenti cui affidare le collaborazioni sarà effettuata sulla base di una graduatoria formulata da una commissione nominata annualmente dal Presidente e composta da un docente, uno studente designato dalla Consulta e il Direttore Amministrativo con funzioni di segretario e da tre supplenti, rispettivamente uno scelto tra i docenti, uno designato dalla Consulta degli Studenti e uno indicato dal Direttore Amministrativo.

Articolo 8 – Pubblicazione bando e relativa graduatoria

1. Il Presidente emana con proprio decreto un bando per l'affidamento delle collaborazioni per l'anno accademico entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui si svolge la collaborazione. Il bando indicherà le aree specifiche delle attività per le quali potrà essere altresì previsto lo svolgimento di un colloquio attitudinale.
2. In caso di particolare necessità il Presidente potrà emanare un bando suppletivo.
3. Il bando viene affisso all'Albo Studenti e Docenti e pubblicato sul sito ISIA: www.isiafaenza.it.
4. Della formulazione del bando di cui al comma 1, viene data comunicazione alla Consulta degli Studenti.
5. Il bando di concorso deve contenere, oltre alla specificazione delle finalità di collaborazione ai servizi resi e ad ogni elemento, clausola ed avvertimento indispensabile ad assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento:
 - a. L'indicazione delle prestazioni richieste agli studenti nell'ambito della collaborazione ai servizi resi;
 - b. Il numero degli studenti da ammettere alla collaborazione;
 - c. Il limite orario della collaborazione per ciascuno studente, che non può superare comunque le 150 ore;
 - d. Le modalità di erogazione del corrispettivo per le prestazioni da effettuare;
 - e. I criteri per la formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 9.
 - f. Il termine, non inferiore a trenta giorni, entro il quale gli studenti devono presentare domanda ai fini della collaborazione;
 - g. Le modalità di presentazione della domanda;

- h. Il fac-simile di domanda.
6. Il Presidente con proprio decreto approva le graduatorie di merito che vengono affisse all'Albo dell'ISIA e pubblicate sul sito www.isiafaenza.it;
 7. E' ammesso ricorso al Presidente avverso le decisioni della Commissione Giudicatrice entro e non oltre il 5° giorno dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria; entro il 5° giorno successivo verrà pubblicata la graduatoria definitiva approvata con decreto del Presidente, mediante affissione all'Albo dell'ISIA e pubblicazione sul sito ISIA: www.isiafaenza.it .
 8. La graduatoria avrà validità per l'intero anno accademico di riferimento.
 9. Dalla pubblicazione della graduatoria definitiva gli studenti hanno cinque giorni lavorativi per inviare per iscritto le scelte in caso di presenza in più graduatorie; decorso invano tale termine, l'Ufficio procederà secondo proprie priorità.
 10. Nello stesso termine di 5 giorni, di cui al precedente punto 9, quanti risultano vincitori devono necessariamente inviare per iscritto la dichiarazione di accettazione dell'incarico; decorso invano tale termine il candidato decade dalla relativa graduatoria e da ogni connesso diritto e l'Ufficio procede con le chiamate secondo l'ordine di graduatoria.
 11. In caso di mancata presentazione su chiamata, lo studente decade dalla graduatoria e da ogni connesso diritto e si procede secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando per l'Ufficio il termine di giorni 30 dalla pubblicazione delle graduatorie definitive per la stipula dei relativi contratti, di cui al successivo Art. 10 comma 1.

Articolo 9 – Criteri per la formulazione della graduatoria

1. La Commissione di cui all'art. 7 dovrà predisporre, entro il 15 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande, una graduatoria con i vincitori e le riserve attenendosi ai requisiti di ammissione di cui al precedente art. 5, assegnando il punteggio ottenuto dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami sostenuti, adottando come fattore peso il valore in CFA di ogni relativo corso.
2. Saranno applicate le condizioni di esclusione per attività che richiedono particolari requisiti, come eventualmente indicato dal bando; inoltre nel calcolo della media ponderata il fattore peso attribuito alle discipline indicate come discriminanti dal bando sarà computato con valore doppio.
3. A parità di merito in graduatoria sarà data la precedenza:
 - a. allo studente con il maggior numero di CFA conseguiti nel corso di diploma cui è iscritto
 - b. allo studente con il maggior numero di esami superati con la lode;
 - c. allo studente con il maggior numero di esami superati con 30/30;
 - d. allo studente con le condizioni di reddito più disagiato. Le condizioni saranno individuate sulla base del reddito imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare determinato con i criteri adottati dall'Ente Regionale per il Diritto allo Studio nell'assegnazione delle borse di studio.

Articolo 10 – Affidamento della collaborazione

1. L'affidamento della collaborazione ad ogni singolo studente verrà disposto entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva mediante la stipula di un contratto nel quale siano specificati :
 - a. generalità dello studente, residenza, codice fiscale;
 - b. oggetto della collaborazione;
 - c. durata della collaborazione (in ore);
 - d. una clausola di risoluzione unilaterale del contratto, per gravi motivi o per inadempienza dell'assegnatario;
 - e. il corrispettivo dovuto e le modalità della sua erogazione;
 - f. il capitolo di bilancio utilizzato e l'impegno della spesa;
 - g. l'espressa menzione che la collaborazione non configura rapporto di lavoro subordinato e che essa non potrà essere riconosciuta ai fini di pubblici concorsi;

- h. l'espressa menzione che il corrispettivo è esente dall'imposta locale sui redditi e da quello sul reddito delle persone fisiche;
- i. l'espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni

Articolo 11 – Durata della collaborazione

La prestazione collaborativa affidata allo studente deve essere non superiore a n. 150 ore e di norma non deve superare le 5 ore giornaliere.

Articolo 12 – Periodo di fruizione

Le prestazioni oggetto del contratto di collaborazione dovranno essere svolte compatibilmente con le esigenze dell'ISIA, di norma entro l'anno accademico di riferimento; eccezionalmente, su motivata richiesta, potranno essere autorizzate dal Presidente proroghe fino al 31 dicembre.

Articolo 13 – Corrispettivo

La collaborazione dello studente comporta un corrispettivo, esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sulle persone fisiche, determinato dalla applicazione di un importo orario lordo pari ad € 8.00. Detto importo sarà determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Tale corrispettivo sarà liquidato, previa consegna di una breve relazione sul lavoro svolto redatta dallo studente e dopo aver acquisito le valutazioni di cui all'art. 16, comma 2., in due rate al raggiungimento delle 75 e 150 ore, ed in unica rata, al compimento, per incarichi di minore entità complessiva,. L'Istituto provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

Articolo 14 – Codice di comportamento

Contestualmente alla stipula del contratto lo studente dovrà sottoscrivere il seguente codice di comportamento: "Lo studente dovrà concorrere ad una efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dall'ISIA e ad una efficace erogazione dei servizi forniti dalla medesima; a tal fine dovrà attenersi alle istruzioni del responsabile, cui compete il coordinamento delle attività di collaborazione. Lo studente si impegna a rispettare i docenti, il personale tecnico-amministrativo, nonché gli altri studenti, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione universitaria e alla funzione primaria che essa svolge nella società. Lo studente si impegna al massimo rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere destinati dall'ISIA all'attività didattica e di ricerca e ai servizi generali, preservandone la funzionalità ed il decoro."

Articolo 15 – Dati personali

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui alla legge n. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Università e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione dei bandi di concorso. In relazione al trattamento dei predetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996.

Articolo 16 – Controlli

1. E' istituito un sistema obiettivo di controllo delle presenze dei singoli studenti ai soli fini della collaborazione.
2. Il Direttore per le attività prevalentemente inerenti la didattica e il Direttore Amministrativo per le attività prevalentemente inerenti l'amministrazione, ai sensi dell'Art. 13 Co. 3 lett. d. L 390/91, preliminarmente al pagamento dei corrispettivi, entro 30 giorni dalla presentazione della relazione, redatta dallo studente, di cui all'art.13, eseguono una valutazione sull'attività svolta da ciascun percettore dei compensi e sull'efficacia dei servizi attivati.
3. Ove costituito ed operante, la valutazione annuale sull'efficacia dei servizi resi, di cui al precedente comma 2, è trasferita al Nucleo di valutazione.
4. L'ISIA controlla la veridicità delle autocertificazioni ai sensi delle vigenti norme.

Articolo 17 – Risoluzione del contratto

1. L'ISIA si riserva di interrompere il contratto se si verificano condizioni di gravi indegnità o inadempienza verificate dall'Organo di controllo; in questo caso non si procederà ad alcun pagamento di corrispettivi.
2. Il contratto potrà essere risolto in caso di accoglimento da parte dell'Organo di controllo di una motivata richiesta formulata dallo studente; in questo caso potrà essere riconosciuto il compenso relativo alle ore effettivamente svolte purchè queste superino il 50% dell'impegno previsto.
3. Il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'ISIA, mediante notifica di apposito avviso allo studente interessato, nell'ipotesi di sopravvenuta insufficienza e/o indisponibilità delle risorse di Bilancio previste all'atto di predisposizione dello stesso; in tal caso potrà essere riconosciuto il compenso relativo alle ore effettivamente svolte.

Articolo 18 – Sanzioni

- Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini dell'attribuzione della collaborazione, essa verrà revocata e sarà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate.

Articolo 19 – Allegati

Sono allegati come parte integrante al presente regolamento:

- A. bando per le domande di collaborazione di studenti
- B. domanda per la collaborazione

I suddetti allegati sono modificabili, a cura del Presidente, nelle successive emanazioni, viste le richieste pervenute e la relativa delibera del CdA.

Faenza, 05 settembre 2011

Il Presidente dell'ISIA di Faenza
Prof.ssa Mariantonella Pansera

